

## Allegato 3

### INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'Assicurato il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

#### PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

##### Sezione I - Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con l'Assicurato

- Cognome e nome dell'intermediario;
- Numero e data di iscrizione nel registro RUI, Sezione E;
- Qualifica;
- Indirizzo della sede legale / operativa<sup>1</sup>;
- Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta certificata:

*Dati relativi all'Intermediario iscritto all'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi, operante in Italia in libertà di stabilimento e con sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea per il quale l'intermediario di cui sopra svolge l'attività:*

- Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario: CNH Industrial Financial Services SA
- Stato Membro in cui l'intermediario è registrato: Francia
- Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine: [www.orias.fr](http://www.orias.fr)
- Numero di registrazione nello Stato membro d'origine e sede legale: Registrazione n. 07031704 - 16/18 RUE DES ROCHETTES 91150 MORIGNY CHAMPIGNY. Autorità di Vigilanza dello Stato membro d'origine: ORIAS
- Sede secondaria nel territorio della Repubblica Italiana: Lungo Stura Lazio 49, 10156 Torino
- Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana: 23/04/2017
- Recapito telefonico dell'intermediario: 011 0078078
- Indirizzo internet dell'intermediario, indirizzo email e indirizzo di posta certificata: [www.cnhindustrialcapital.com](http://www.cnhindustrialcapital.com), [cnh.financial.services@pec.cnhind.com](mailto:cnh.financial.services@pec.cnhind.com)
- Responsabile dell'intermediario: Amato Trunfio

(per chiarimenti scrivere a alla PEC [cnh.financial.services@pec.cnhind.com](mailto:cnh.financial.services@pec.cnhind.com)).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati sul sito internet dell'IVASS nell'elenco annesso al RUI ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

##### Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

CNH Industrial Financial Services comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet i seguenti elenchi:

- elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
- elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per l'Assicurato di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a. 1.

##### Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- Il soggetto che entra in contatto con il cliente e CNH Industrial Financial Services, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o CNH Industrial Financial Services.

##### Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato

L'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all'impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'Impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda i reclami da inviare alle imprese di assicurazione, questi possono essere inviati tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi dei singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Invece, i reclami all'Intermediario possono essere inviati a mezzo PEC: [cnh.financial.services@pec.cnhind.com](mailto:cnh.financial.services@pec.cnhind.com), e a mezzo posta ordinaria: CNH Industrial Financial Services – Ufficio Reclami – Lungo Stura Lazio 49, 10156 Torino

Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni (eventualmente sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti o collaboratori), l'assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo inviato all'impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti:

- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

L'Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

## Allegato 4

## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

**Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere all'Assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.**

- a) Cognome e nome dell'intermediario:
- b) Numero e data di iscrizione nel registro RUI, Sezione E:
- c) Indirizzo della sede legale / operativa <sup>1</sup>:
- d) Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta certificata:
- e) Intermediario per cui opera **CNH Industrial Financial Services – RUI n. UE00010170**

(per chiarimenti scrivere alla PEC [cnh.financial.services@pec.cnhind.com](mailto:cnh.financial.services@pec.cnhind.com)).

### PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

#### Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) **CNH Industrial Financial Services** ha accordi con imprese di assicurazione e collaborazioni orizzontali pubblicate sul proprio sito internet [www.cnhindustrialcapital.com](http://www.cnhindustrialcapital.com)
- b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): Denominazione intermediario: MANSUTTI S.p.a.  
Sezione RUI: B - Broker Numero: B000118869 Ruolo: Broker Emittente
- c) Gli intermediari iscritti nella sezione E svolgono l'attività di distribuzione per conto di a) CNH Industrial Financial Services, sede in Lungo Stura Lazio 49, 10156 Torino iscritto all'elenco annesso al RUI n. UE00010170.

#### Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riguardo al contratto proposto, CNH Industrial Financial Services dichiara di NON fornire una consulenza, ovvero una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni.
- b) CNH Industrial Financial Services, in virtù di un obbligo contrattuale, offre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

#### Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito è costituito in parte da una commissione inclusa nel premio assicurativo e da una parte percepita direttamente dal cliente come commissione di intermediazione quantificabile come di seguito indicato: totale transato da 0 euro a 9.99 euro commissione di intermediazione 0.30 euro; totale transato da 10 euro a 29.99 euro commissione di intermediazione 0.50 euro; totale transato da 30 euro a 99.99 euro commissione di intermediazione 1.00 euro; totale transato superiore a 100 euro commissione di intermediazione 2.00 euro; e che nel complesso rappresentano i compensi totali percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI o in caso di collaborazioni orizzontali.

#### Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi pagati dall'Assicurato all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento ammesse sono:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto, MANSUTTI S.p.a. ha l'autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per l'Assicurato)

## Allegato 4-ter

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso **di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all'assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

- a) Cognome e nome dell'intermediario:
- b) Numero e data di iscrizione nel registro RUI, Sezione E:
- c) Indirizzo della sede legale / operativa:
- d) Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta certificata:
- e) Intermediario per cui opera

**CNH Industrial Financial Services – RUI n. UE00010170**

#### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

(a) obbligo di consegna all'assicurato dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet [www.cnhindustrialcapital.com](http://www.cnhindustrialcapital.com);

(b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

(c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

(d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

(f) obbligo di valutare se l'assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all'assicurato di prendere una decisione informata.

